

**FrancoAngeli**

# **IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE**

**a cura di  
Luciano Marchi  
Rosa Lombardi  
Luca Anselmi**



**Società Italiana di Ragioneria  
e di Economia Aziendale**

La collana *Sistemi Informativi, Management e Controllo* accoglie monografie scientifiche che studiano i sistemi informativi nei diversi ambiti dell'economia d'azienda. L'attenzione è sulle interconnessioni tra l'information and communication technology, i processi informativi, la gestione, l'organizzazione e il controllo d'azienda. La collana intende essere un punto di riferimento per la comunità italiana di studiosi e ricercatori che indagano la modellizzazione, i comportamenti, le opportunità, le implicazioni e gli impatti nell'implementazione e nell'utilizzo della tecnologia per la gestione delle informazioni a supporto dei processi di pianificazione, di decisione, di gestione e di controllo nelle diverse aree aziendali (governo e strategia, amministrazione finanza e controllo, auditing e compliance, marketing e commerciale, produzione e approvvigionamenti, organizzazione, ricerca e sviluppo, logistica, ecc.), nei diversi settori economici, nei diversi sistemi (aziende private, pubbliche, di servizi, di produzione, non profit, ecc.), sottosistemi (commesse, progetti, business unit, rami d'azienda, ecc.) e aggregati aziendali (accordi e alleanze, reti d'aziende, gruppi, ecc.).

Sono inoltre di interesse della collana i lavori di ricerca che propongono un'analisi:

- dei riflessi delle ICT sui modelli di business e sul rapporto azienda-ambiente;
- della misurazione, valutazione e comunicazione dell'impatto dell'implementazione e dell'uso della tecnologia per la gestione e il controllo di attività e processi;
- delle implicazioni della tecnologia sui ruoli e sulle competenze dei diversi attori aziendali, sui modelli decisionali, sugli strumenti utilizzati.

La collana intende essere un'opportunità di divulgazione, nel rispetto dei criteri di double blind peer reviewing, di lavori scientifici monografici e di contributi di conferenze scientifiche di alto livello, basati su differenti metodologie di ricerca, di tipo teorico o empirico.

*Direttore:* Daniela Mancini (Università di Napoli Parthenope)

*Co-Direttori:* Nicola Castellano (Università di Macerata), Katia Corsi (Università di Sassari), Paolo Spagnoletti (LUISS)

*Comitato editoriale:* Federico Barnabè (Università di Siena); Francesco Bellini (UniNettuno), Enrico Bracci (Università di Ferrara); Adele Caldarelli (Università di Napoli Federico II); Andrea Cardoni (Università di Perugia); Francesca Cesaroni (Università di Urbino); Maria Serena Chiucchi (Università di Ancona); Mariano Corso (Politecnico di Milano); Francesca Culasso (Università di Torino); Daniele Dalli (Università di Pisa); Paola Dameri (Università di Genova); Fabrizio D'Ascenzo (Università di Roma La Sapienza); Marco De Marco (UniNettuno); Giuseppe D'Onza (Università di Pisa); Andrea Fradeani (Università di Macerata); Michele Galeotti (Università di Roma La Sapienza); Lucia Giovanelli (Università di Sassari); Giuseppina Iacoviello (Università di Pisa); Stefano Garzella (Università di Napoli Parthenope); Arianna Lazzini (Università di Modena); Rosa Lombardi (Università di Roma La Sapienza); Maria Pia Maraghini (Università di Siena); Luciano Marchi (Università di Pisa); Concetta Metallo (Università di Napoli Parthenope); Rosalba Miraglia (Università di Catania); Antonella Paolini (Università di Macerata); Luisa Pulejo (Università di Messina); Cecilia Rossignoli (Università di Verona); Alessandro Spano (Università di Cagliari); Enrico Supino (Università di Bologna).

*Membri internazionali:* Elisabetta Magnaghi (Université Catholique de Lille, Lille, France), Lapo Mola (Skema Business School, Sophia Antinopolis, France), Joshua Onome Imoniana (University of São Paulo, São Paulo, Brasil), Enrique Bonson (University of Huelva, Spain).



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

[http://www.francoangeli.it/come\\_publicare/publicare\\_19.asp](http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

# **IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE**

**a cura di  
Luciano Marchi  
Rosa Lombardi  
Luca Anselmi**



**Società Italiana di Ragioneria  
e di Economia Aziendale**

**FrancoAngeli**

Copyright © 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia*  
(CC-BY-NC-ND 3.0 IT)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

# I

## **BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI**



Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale



## SOMMARIO

LUCIANO MARCHI Introduzione	p.	5
ISABELLA FADDA, PATRIZIA MODICA. ALDO PAVAN La qualità del bilancio delle società di capitali tra ragioneria e diritto	»	7
STEFANO CORONELLA, GIANLUCA RISALITI, ROBERTO VERONA La politica di bilancio nella dottrina economico-aziendale: riflessioni critiche	»	25
ALBERTO INCOLLINGO, MICHELE PISANI Il recycling nei bilanci delle società quotate italiane: evidenze empiriche	»	47
LIBERO MARIO MARI Considerazioni generali in merito all'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico	»	67
CLAUDIO SOTTORIVA La contabilizzazione delle azioni proprie nel bilancio di esercizio: le previsioni del D. Lgs. 139/2015	»	83
MARCO LACCHINI, DOMENICO CELENZA, FABIO NAPPO, MATTEO PALMACCIO L'OIC 9 e le perdite durevoli di valore tra dottrina economico-aziendale italiana e prassi internazionale	»	105
PATRIZIA TETTAMANZI, RAFAELA GJERGJI Il trattamento contabile degli autoveicoli destinati alla vendita nel bilancio delle società di autonoleggio	»	115



FEDERICO ALVINO, LUIGI LEPORE, FRANCESCO PAOLONE, SABRINA PISANO, MATTEO POZZOLI The harmonization of the European accounting models. A comparison between Germany, France, Italy, Spain and United Kingdom	» 133
FABIO LA ROSA, NICOLA MOSCARIELLO, FRANCESCA BERNINI From the Income Statement Model to the Balance Sheet Model: an Empirical Analysis on the Impact on SMEs' Earnings Quality	» 149
FRANCESCO DE LUCA, JENICE PRATHER-KINSEY Is global adoption of IFRS achievable? Suggestions from legitimacy theory	» 163
MARCO SORRENTINO Ten years of IAS/IFRS mandatory adoption in EU A cost/benefit analysis of Italian listed companies: preliminary results	» 189
PAOLA ROSSI The convergence of National Accounting Standards with International Financial Reporting Standards: the Case of Italy	» 203

# LA QUALITÀ DEL BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI TRA RAGIONERIA E DIRITTO<sup>1</sup>

Isabella Fadda, Patrizia Modica, Aldo Pavan<sup>2</sup>

## 1. Introduzione

Il bilancio d'esercizio costituisce la sintesi della contabilità generale tenuta in qualunque tipo d'azienda e, in particolare, nelle imprese<sup>3</sup>. Esso esprime il reddito attribuito per competenza economica al periodo passato e il patrimonio netto al termine dello stesso. Si tratta di un documento di intrinseca natura informativa, volto prima di tutto all'interno dell'azienda. Due sono fundamentalmente le conoscenze che il soggetto economico e gli altri decisori da questo delegati possono trarre dal documento contabile. Le prime sono relative all'apprezzamento del livello di economicità del complesso aziendale<sup>4</sup>. Le seconde alla quantità di risorse prelevabili a valere sull'utile di esercizio senza pregiudizio per detto livello di economicità. Rilevano dunque informazioni sull'efficacia nel perseguimento degli obiettivi, più spesso definibili in termini di reddito prospettico e generazione durevole di valore, e di efficiente utilizzo delle risorse. Ma le informazioni sull'economicità aziendale ritraibili dal bilancio sono relative soprattutto agli equilibri nei diversi aspetti della gestione: reddituale, finanziario o patrimoniale e monetario. Il primo esprime la piena remunerazione dei fattori della produzione utilizzati nel processo produttivo, il secondo la corretta copertura del fabbisogno finanziario d'impresa attraverso fonti di finanziamento adeguate per quantità e durata del vincolo alla gestione.

---

<sup>1</sup> Il presente lavoro riprende e sviluppa le brevi note svolte in Pavan (2016) a valle del convegno "Il principio di verità e la riforma del falso in bilancio. Tra fatti e valutazioni" organizzato a Cagliari il 22 gennaio 2015 dall'Ordine dei dottori commercialisti.

<sup>2</sup> Università degli Studi di Cagliari.

<sup>3</sup> Troppo vasta è la letteratura, anche solo italiana, in tema di bilancio d'esercizio per consentire qui la citazione di una bibliografia significativa; valga per tutti ricordare il classico Capaldo (1998).

<sup>4</sup> Il concetto di economicità aziendale è qui inteso quale principio o legge scientifica dotato di validità generale ove la prospettiva di vita continua e conveniente sviluppo è la variabile dipendente, mentre l'efficienza e gli equilibri negli aspetti reddituale, finanziario e monetario della gestione sono le variabili indipendenti (Pavan, 2010: p. 701). La prima formulazione del principio può essere fatta risalire all'opera di Gino Zappa (1956); esso è stato sviluppato particolarmente da Giannessi (1955), Onida (1968) e Aldo Amaduzzi (1956; 1966, pp. 197-220). Più recentemente sul tema si vedano: Airoidi et al. (1994), Cavalieri e Ferraris Franceschi (2000), Pavan (2001: pp. 178-189), Sostero (2003). Sull'applicazione del concetto alle aziende pubbliche si veda: Pavan e Reginato (2012: pp. 75-86).

L'equilibrio monetario esprime infine l'armonia tra disponibilità liquide ed entrate monetarie correnti, dal un lato, e uscite della stessa natura, dall'altro lato; prima ancora, esprime la capacità di assunzione di decisioni di spesa in funzione della strategia definita e delle prospettive durevoli di creazione di valore, piuttosto che di preoccupazioni circa la disponibilità di risorse liquide e la conseguente capacità di pagamento. Quando l'impresa assume la forma giuridica di società di capitali, esigenze derivanti dalla limitazione della responsabilità dei soci e connesse con l'affidamento dei terzi sulle condizioni di gestione per l'assolvimento delle obbligazioni sociali fanno sì che il bilancio d'esercizio sia oggetto di una normativa ampia e puntuale – artt. 2423 e segg. Cod. civ. – e ne sia prevista l'accessibilità per chiunque abbia interesse attraverso la pubblicazione nel Registro delle imprese. Il bilancio acquisisce così importanza preminente quale strumento di comunicazione ai terzi di una quantità di informazioni e, in sintesi, del livello di economicità aziendale conseguita e attesa. In tal senso l'art. 2423 cod. civ. prevede che il bilancio debba rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nelle trattazioni di carattere didattico e divulgativo, così come nei corsi universitari di ragioneria, sono esposte e insegnate le tecniche di tenuta dei conti, di effettuazione delle valutazioni di fine esercizio, di chiusura dei conti e formazione del bilancio destinato a pubblicazione. Ci si intrattiene, di norma, sui modi di composizione del "miglior bilancio possibile". E tuttavia si osserva che, nella pratica, la qualità dei bilanci pubblicati è spesso modesta. Ciò per l'eccessiva complessità del processo di determinazione quantitativa, di rilevazione ed elaborazione contabile; talvolta per lo scarso interesse di soggetti economici portatori di modesta cultura amministrativa e per l'inadeguata competenza degli operatori. In alcune circostanze si osserva la deliberata alterazione dei valori contabili al fine di fornire ai terzi un'informazione distorta della realtà aziendale. In tale ultimo caso si tende a occultare condizioni di redditività elevata al fine di ridurre il prelievo tributario o, all'estremo opposto, a esporre inesistenti condizioni di redditività e liquidità al fine di mantenere la fiducia dei finanziatori e degli altri portatori d'interesse. Si pone allora il problema di capire quale sia la soglia minima di accettabilità del documento contabile.

Al proposito è opportuno osservare che se il bilancio d'esercizio è il più tipico oggetto di studio dell'economia aziendale e, più in particolare, della ragioneria, esso è allo stesso tempo disciplinato da un rilevante numero di norme giuridiche, come ricordato di diritto civile, ma poi penale e tributario. Si può allora parlare di un giudizio di intelligibilità, accettabilità o legittimità del bilancio quale esercizio intellettuale di natura interdisciplinare. Tale

attività può essere qui intesa in un significato ampio di giudizio professionale o in uno più ristretto di decisione al termine di un processo civile o penale. Il primo significato rileva per i responsabili della formazione e del controllo del bilancio, quali gli amministratori di società, i dirigenti responsabili, i revisori legali, i sindaci<sup>5</sup>. Il secondo si riferisce evidentemente all'attività del giudice, spesso assistito da un consulente tecnico.

La rinnovata attualità del tema è dovuta ai suoi profili di carattere penale. La L. n. 69/2015 ha infatti modificato gli artt. 2621 ss. c.c. in tema di “false comunicazioni sociali”. Il novellato art. 2621 tratta dei bilanci societari in generale; gli artt. 2621 bis e ter si occupano delle situazioni di minore rilevanza e, tra queste, delle società che si trovano al disotto dei limiti di fallibilità posti dall'art. 1 l.fall. L'art. 2622 si occupa infine delle comunicazioni relative alle società quotate. Vari sono gli aspetti di interesse della nuova normativa e molteplici i contributi che già si sono interessati alla innovazione legislativa<sup>6</sup>. La Corte di cassazione si è occupata del tema con tre sentenze non omogenee tra loro, tanto che si è giunti alla recente pronuncia delle Sezioni Unite. Le trattazioni giuridiche fanno inevitabilmente riferimento alle fenomenologie aziendali e in particolare ai temi di determinazione quantitativa, rilevazione e formazione del bilancio, ma con un grado di approssimazione troppo spesso insoddisfacente. Pare allora necessario tornare sui temi di base della contabilità generale, nell'ottica interdisciplinare alla quale si è fatto cenno. In ossequio alle necessità conoscitive più urgenti, il presente scritto si propone di analizzare i fenomeni sottostanti alla previsione di punibilità per poi collocarli nell'ambito di un'analisi più ampia, relativa in generale alla natura dei valori di bilancio. Si intende in tal modo portare un contributo alla definizione di un quadro concettuale, di natura squisitamente aziendale, che possa tornare utile per ogni genere di giudizio sulla qualità del bilancio di esercizio.

L'ottica rivolta verso l'approccio interdisciplinare costituisce, al tempo stesso, punto di forza e limite della trattazione che segue. Da un primo punto di vista infatti la presa d'atto che la materia contabile non può sussistere nel mondo reale come mero tema di ragioneria, laddove il suo concreto modo di essere è condizionato in modo determinante dai diversi profili giuridici, consente un approccio fattuale piuttosto che meramente speculativo. Da una seconda prospettiva, l'ibridazione del tema impone uno sviluppo logico basato in modo rilevante su premesse giuridiche e quindi il riferimento esclusivo alla realtà nazionale. Coerentemente con quanto precede,

---

<sup>5</sup> Il D.lgs. nr. 39/10, all'art. 14, disciplina appunto l'espressione di un giudizio del revisore legale sul bilancio, di esercizio e consolidato.

<sup>6</sup> Si vedano: M. Scoletta (2015: pp. 1301 e ss.) e l'ampia bibliografia ivi riportata.

l'approccio utilizzato è in prevalenza di tipo comparativo tra i concetti contabili e le definizioni date dal codice civile ed emergenti dalla giurisprudenza penale.

Per quanto attiene all'attualità della rinnovata disciplina penale, la nuova norma è interessante per quanto dice, ma più ancora per quanto non dice. Nella prima direzione la punibilità in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci e ai liquidatori consegue dall'esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero dall'omissione degli stessi fatti materiali, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Nella seconda direzione rileva il fatto che la nuova norma ha ripreso dalla precedente l'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero", ma ha trascurato la precisazione in precedenza formulata "ancorché oggetto di valutazioni". La parola "fatti" è utilizzata dal legislatore penale sin dal codice di commercio del 1882 che la qualifica come "falsi", è ripresa nel 1942 dal codice civile quali "fatti non rispondenti al vero", diviene appunto "fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni" nella modifica al codice civile di cui al D.lgs. n. 61/2002. È qui interessante osservare che l'ultima espressione ricordata era stata inserita anche nell'art. 2638 relativo alle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e che la specificazione relativa alle valutazioni è stata adesso espunta dall'art. 2621, ma non dal 2638. Rileva ancora l'art. 27 del D.lgs. n. 39/2010 che punisce, in particolare, l'attestazione del falso o l'occultamento di informazioni nella relazione al bilancio redatta dal revisore legale. Si tratterà più avanti della qualificazione come "rilevanti" dei fatti materiali con riferimento alle società in generale - art. 2621 - e dell'assenza di tale specificazione per le società quotate - art. 2622.

Ci troviamo dunque davanti a una normativa penale che tratta di verità e falsità nel bilancio d'esercizio, in analoghe comunicazioni sociali e nelle relazioni di controllo con l'utilizzo di parole ed espressioni diverse quali "fatti", "fatti materiali", "informazioni", "valutazioni". Considerata la natura di strumento di comunicazione propria del bilancio, la parola informazioni contenuta nel D.lgs. n. 39/2010 sarebbe stata certo la più appropriata; occorre tuttavia prendere atto del dato testuale e partire dalla parola "fatti", come visto risalente alla prima legislazione nazionale in materia, e dall'espressione "fatti materiali" presente nel codice civile sin dai primi anni 2000. Un fatto può essere da subito inteso quale situazione in essere o evento rilevanti ai fini della legislazione di bilancio; per esempio, il numero dei dipendenti o la retribuzione dell'organo amministrativo da indicare in nota integrativa ex art.

2427 c.c. Ma per i cultori delle discipline aziendali la parola in argomento evoca immediatamente l'espressione "fatto amministrativo" utilizzata comunemente nelle trattazioni di ragioneria per indicare gli scambi di ricchezza tra l'impresa considerata ed entità a essa esterne<sup>7</sup>. Lo scambio viene quantificato in termini di suo valore monetario; tale valore viene rilevato nel sistema contabile e, dopo le consuete elaborazioni, confluisce nella sintesi finale costituita appunto dal bilancio d'esercizio, poi pubblicato in base alla normativa vigente.

## **2. Verità assoluta e verità relativa**

Dal punto di vista penale il giudizio sul bilancio attiene dunque tanto a stati di fatto o eventi quanto a valori esposti nei documenti di bilancio. I primi, a evidenza, o sono o non sono. Per i secondi occorre fare menzione della tradizionale teoria relativa alle quantità economiche d'azienda. Questa distingue le quantità di bilancio in oggettive e soggettive. La prima natura è riconosciuta ai valori che sono misurati con certezza: per esempio lo stato della cassa al termine di una data giornata o il totale degli incassi ricevuti in un dato mese su un conto corrente bancario. Per la seconda occorre distinguere tra le quantità stimate e quelle congettrate, o astratte<sup>8</sup>. I valori stimati attengono ad approssimazioni di quantità non note perché di formazione futura o di difficile accertamento; per esse un vero esiste o esisterà. In alcuni casi invece le quantità di bilancio costituiscono un mero costrutto logico, determinato in funzione di dati scopi conoscitivi e in base a date ipotesi formulate. Il caso di più facile riferimento è costituito dall'ammortamento di un macchinario. Nell'anno corrente viene pagato il prezzo di mercato e sostenuto il costo di acquisto; quando si ragiona circa la determinazione del reddito di esercizio occorre considerare che detto bene concorrerà a molteplici cicli produttivi nel corso di svariati anni. Il fine conoscitivo è costituito dalla determinazione del reddito nell'ambito di un dato corpo di principi contabili, le ipotesi attengono ai modi e ai tempi di utilizzo produttivo del bene. Da quanto precede risulta subito evidente che la verità di bilancio ha un senso assoluto solo per gli stati di fatto ed eventi e per i valori di natura oggettiva. Per essi esiste una sola quantità o condizione di verità, tale per cui tutte le altre sono necessariamente false. Quando si passi tuttavia a considerare i valori di natura soggettiva non esistono quantità vere in assoluto, ma solo intorni di ragionevolezza, più o meno ampi, tali per cui ogni determinazione che si collochi al di fuori di essi risulta inaccettabile. In

---

<sup>7</sup> Il concetto di fatto amministrativo è definito da Zappa (1939, pp. 16 e ss.).

<sup>8</sup> La natura dei valori con riferimento alla rinnovata norma penale è ripresa da Superti Furga (2015, pp. 1292 e ss). Si veda sul tema il classico: P. Onida (1970, pp. 18 e ss).



tal caso non si può evidentemente parlare di una verità assoluta, ma tutt'al più di una verità relativa. La realtà di fatto cui la norma penale si riferisce presenta dunque connotazioni di incertezza delle quali i giuristi, e in particolare la giurisprudenza dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono tenere conto per giungere a interpretazioni convincenti della vigente norma penale.

### **3. Il giudizio di legittimità del bilancio**

Le riflessioni circa l'oggetto specifico della nuova norma in tema di false comunicazioni sociali costituiscono qui, si è detto, lo spunto per un'analisi generale dei modi di apprezzamento della qualità dell'informazione di bilancio e di definizione di una soglia minima di sua accettabilità. Il bilancio è in primo luogo oggetto specifico degli studi aziendali. Nella sua dimensione esterna esso deve rispettare la normativa di riferimento. Nei paesi europei convivono, in materia di bilancio, una normativa nazionale e una internazionale. La seconda utilizza i principi dell'International Accounting Standard Board - IASB - come riconosciuti e resi obbligatori con l'emanazione di appositi regolamenti dell'Unione Europea. Tali principi sono, in termini più generali, rivolti al bilancio consolidato delle società quotate; si applicano in Italia anche al bilancio d'esercizio - separato nel linguaggio IASB - delle quotate, delle banche, delle assicurazioni e, in via opzionale, delle altre società, escluse solo quelle ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata. La normativa nazionale si applica residualmente a tutte le altre società di capitali e cooperative. Per snellezza di trattazione si farà riferimento di seguito alla normativa dettata dal codice civile, posto che le problematiche di seguito affrontate non paiono presentare significative differenze nei due contesti contabili e per i due tipi di bilancio: separato e consolidato<sup>9</sup>.

La formulazione attuale degli artt. 2423 ss. c.c. risale, almeno nella sua formulazione di base, ai primi degli anni '90 quando, con il D.lgs. n. 127/1991, fu recepita la quarta direttiva dell'UE in materia contabile. Da ultimo, significative innovazioni sono state introdotte dal D.lgs. n. 139/2015, con efficacia a partire dai bilanci dell'esercizio 2016. Si tratta di una normativa puntuale e completa nella quale, pur tra mille distinguo, gli aziendalisti normalmente si riconoscono. Ciò rileva anche dal confronto con la normativa precedente, che risaliva con qualche modifica alla prima stesura del codice; si trattava di una normativa approssimativa e incompleta, "a macchie di leopardo", largamente inadeguata rispetto alle necessità delle

---

<sup>9</sup> Il tema è affrontato in D'Avirro (2015, pp. 73 e ss).

imprese moderne. Rispetto a essa era necessario fare un ricorso generico alla dottrina e alla pratica di ragioneria, senza tuttavia che fossero stati emanati principi di generale accettazione.

In base all'art. 2423 c.c. il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. I primi tre documenti hanno natura squisitamente contabile e accolgono quantità monetarie; il quarto è un documento descrittivo che espone i criteri di valutazione applicati, chiarimenti sulle quantità dei documenti contabili, informazioni su specifici stati ed eventi. È qui il caso di fare almeno un cenno alla relazione sulla gestione, disciplinata dall'art. 2428 c.c. Si tratta di un documento che non fa parte integrante del bilancio, ma che tuttavia lo accompagna obbligatoriamente ed è probabilmente destinato a una crescente integrazione con esso. Nella relazione sulla gestione devono infatti essere esposti, oltre che la situazione e le prospettive della società, i principali rischi e incertezze cui la società è esposta; si tratta quest'ultimo di un tema di importanza talmente crescente nella gestione d'impresa da giustificare ampiamente l'assunto. Il revisore legale deve attestare inoltre la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, come modificato dal D.lgs. n. 139/2015.

Il secondo comma dell'art. 2423 detta i principi generali che costituiscono il riferimento primo per il giudizio di legittimità; in base al quarto comma essi prevalgono, in caso eccezionale di conflitto, rispetto alla normativa di dettaglio che segue. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio<sup>10</sup>. In presenza di una normativa ampia ed esaustiva, il principio di chiarezza esprime la necessità che siano rispettati gli schemi e i contenuti specificamente previsti dagli artt. 2424 per lo stato patrimoniale, 2425 per il conto economico, 2425 *ter* per il rendiconto finanziario, dagli artt. 2427 e 2427 *bis* per la nota integrativa. Le previsioni puntuali delle norme devono essere integrate in base a un criterio di ragionevole comprensibilità; quando necessario, le voci devono essere suddivise, raggruppate, aggiunte, adattate: art. 2423 *ter*<sup>11</sup>. Il principio di chiarezza si applica anche ai criteri di formazione delle quantità monetarie, ai chiarimenti e alle informazioni sugli stati di fatto di cui in nota

---

<sup>10</sup> L'emanazione della IV direttiva CEE in materia di bilancio e le modifiche normative di cui al D.lgs. 127/91 sono state seguite da un ricco dibattito relativo ai concetti di "quadro fedele" e di "rappresentazione" veritiera. Per tutti si veda Ferrero (1991).

<sup>11</sup> Si può fare l'esempio, al proposito, di una società di navigazione marittima che, non trovando nello schema di stato patrimoniale una voce adeguata a esporre il valore della flotta, dovrà inserire una o più voci adeguatamente denominate.



integrativa. In prospettiva evolutiva, quando cioè anche la relazione sulla gestione dovesse essere considerata parte essenziale del bilancio, il principio di chiarezza potrebbe essere esteso anche alla descrizione dei principali rischi che gravano sulla gestione.

Se la chiarezza attiene alla comunicazione delle informazioni, gli altri due esprimono i modi di formazione delle quantità di bilancio e, in sintesi, la loro attendibilità. Alla luce delle considerazioni in precedenza svolte, il principio di verità non può che essere inteso in senso assoluto ed essere pertanto riferito esclusivamente alle quantità che abbiamo chiamato oggettive e agli stati di fatto, per i quali esiste una sola situazione vera e questa sia accertata con esattezza. Il principio di correttezza può essere riferito a quella che prima abbiamo chiamato verità relativa, in quanto riferita a valori che approssimano un vero di futura formazione, o comunque non conosciuto con certezza, o addirittura a quantità che costituiscono meri costrutti intellettuali. Nella normativa vigente, va ricordato, le quantità soggettive non sono lasciate all'arbitrio assoluto di chi concorre alla formazione del bilancio; sono al contrario dettati principi di redazione e criteri di valutazione dagli artt. 2423 bis e 2426 c.c. Tali norme sono integrate dai principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità - OIC -, cui il D.lgs. n. 38/2005, come modificato dalla L. n. 116/2014, riconosce finalità di interesse pubblico. È pertanto opportuno osservare da subito che la determinazione delle quantità soggettive - o attività di valutazione - può essere dapprima apprezzata in termini di coerenza rispetto ai principi contabili applicabili e poi, nell'ambito di questi, in termini di ragionevolezza delle previsioni, dell'approssimazione a un vero non noto, della ripartizione nel tempo di quantità monetarie relative a più periodi amministrativi.

Oltre ai principi di chiarezza, verità e correttezza, il giudizio di legittimità del bilancio tiene conto altresì della rilevanza delle quantità e delle situazioni. Si tratta di un principio da tempo riconosciuto dalla teoria e della pratica, tanto aziendali quanto giuridiche. Il recente D.lgs. n. 139/2015 lo ha finalmente introdotto in modo esplicito nella normativa vigente attraverso la modifica dell'art. 2423, comma 4, c.c. Si tratta di un principio relativo, il cui apprezzamento non può che essere fatto caso per caso, in base alla dimensione e alle caratteristiche del fenomeno considerato e del contesto societario nel quale esso trova collocazione.

#### **4. La formazione dei valori di bilancio**

Il bilancio costituisce la sintesi finale della contabilità generale; i suoi valori scaturiscono pertanto da un processo lungo e complesso che parte dall'apertura dei conti in base allo stato patrimoniale riveniente dal periodo

precedente e si conclude con le valutazioni e le scritture di fine esercizio e la composizione del bilancio destinato a pubblicazione. L'alterazione dei valori può avvenire in ogni momento di tale processo<sup>12</sup>. Durante l'esercizio possono essere contraffatti i dati di base e i documenti destinati a essere rilevati in contabilità. Può trattarsi di esposizione di fatti inesistenti, quali le fatture false, attive e passive, o l'omissione totale o parziale di fatti avvenuti, quale l'occultamento di ricavi di vendita e costi d'acquisto. In sede di rilevazione contabile, i dati di base possono essere assunti per valori diversi da quelli documentali. In sede di elaborazioni contabili, i valori possono essere scorrettamente classificati e impropriamente compensati. Quando infine si procede alla chiusura finale dei conti e alla composizione del bilancio destinato alla pubblicazione, i saldi contabili possono essere riportati in modo improprio; un debito verso terzi può per esempio essere esposto quale anticipazione dei soci. Tutte quelle appena considerate costituiscono alterazioni delle quantità contabili di natura oggettiva.

Le quantità soggettive sono introdotte in contabilità, di regola, solo in sede di rilevazioni di fine esercizio. Si procede allora alle valutazioni dei costi e ricavi di competenza dell'esercizio e alla corrispondente iscrizione di attività e passività patrimoniali. Tali operazioni sono effettuate in base ai principi contabili dettati dal codice civile e alle interpretazioni tecniche date dall'OIC. Una prima osservazione può allora essere rivolta alla coerenza o meno con tali principi. Si pensi a situazioni di conclamata incoerenza quali la valutazione delle rimanenze a valori di mercato superiori al costo, alla inclusione nella valutazione dei costi di distribuzione o al trattamento di crediti verso soggetti falliti come in bonis. Ben diverso è il tema dell'apprezzamento soggettivo delle situazioni nell'ambito di una condizione di piena coerenza con i principi. I responsabili di bilancio si trovano allora ad affrontare situazioni complesse, che non ammettono soluzioni univoche. Correttamente inquadrato lo stato giuridico e di fatto di un credito di difficile riscossione, sono chiamati a determinare il valore e il tempo di suo incasso. Davanti a una richiesta di danni per responsabilità civile devono valutare se e quanto saranno concretamente condannati a pagare. Oltre alle previsioni di eventi futuri, sono allora necessarie operazioni di ripartizione di valori nel tempo per ammortamento di beni a fecondità ripetuta e partizione tra esercizi di valori di passata o futura manifestazione monetaria - rispettivamente risconti e ratei. Si tratta infine di apprezzare se determinati costi sostenuti per manutenzione di impianti,

---

<sup>12</sup> Sul tema generale dell'intelligibilità del bilancio si vedano: Branciarri e De Minicis (1998), Cavazzoni (2003), Paolini (2007), Pavan (2001, pp. 621-629), Ricci e Donativi (2003).

utilità immateriali ecc. siano da imputare direttamente al conto economico del periodo o da capitalizzare; da considerare cioè quali attività patrimoniali a disposizione di esercizi futuri.

Si osserva correttamente che i valori esposti nei bilanci hanno in grande prevalenza contenuti di carattere soggettivo. Sono pochi infatti quelli che non scontano, in qualche misura, apprezzamenti di carattere discrezionale: valori in cassa e banca, debiti, ricavi di vendita e costi di acquisto. Tale affermazione deve tuttavia essere completata con l'osservazione che molto maggiori, per numero e valore complessivo, sono le quantità oggettive introdotte in contabilità, e quindi le connesse possibilità di alterazione, nel corso del periodo amministrativo rispetto a quelle soggettive di fine anno.

L'alterazione dei valori, si è detto, può avvenire in qualunque momento del processo di rilevazione contabile e formazione del bilancio. È qui opportuno aggiungere che le relative azioni possono essere involontarie, in quanto dovute a errori in buona fede o a situazioni di incertezza nei limiti e nei modi di applicazione di particolari norme o regole tecniche. Le alterazioni che derivano da atti volti a modificare la rappresentazione corretta della realtà aziendale sono evidentemente di maggior interesse sia per la volontarietà dell'atto sia perché, di norma, da esse derivano alterazioni tali da pregiudicare la capacità informativa del bilancio.

Le conseguenze di interventi di manipolazione contabile possono essere di due tipi: l'annacquamento del capitale o la generazione di una riserva occulta. Il primo caso occorre quando alcune attività sono sopravvalutate e passività sottovalutate. Posto che il patrimonio netto è dato dalla differenza di valore tra le attività e le passività di bilancio, secondo la classica equazione:

$$A - P = Cn$$

entrambe le azioni descritte si traducono nell'artificioso incremento del patrimonio netto. Alla formazione della riserva occulta concorrono operazioni contabili opposte rispetto alle precedenti. La sottovalutazione delle attività e la sopravvalutazione delle passività si traducono nell'artificiosa sottovalutazione del patrimonio netto, con la creazione di una riserva potenziale, detta appunto "occulta". Entrambe le contraffazioni ricordate sono evidentemente contrarie al principio di verità del bilancio, si ritiene comunemente che l'annacquamento del capitale sia operazione più pericolosa per i lettori di bilancio, in quanto atta a rappresentare una situazione di migliore economicità e, spesso, a occultare condizioni di vero e proprio dissesto. Al contrario, la riserva occulta può essere considerata

un'applicazione estrema del principio di prudenza, che si conclude nel rafforzamento patrimoniale dell'impresa consentito dall'impossibilità di distribuzione di utili non resi espliciti. Tale ultima osservazione è vera solo quando riferita alla riserva "non liquida" in quanto formata in sede di valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio. Di tutt'altra natura è invece la riserva occulta "liquida", in quanto generata da entrate monetarie non contabilizzate o dalla contabilizzazione di entrate monetarie inesistenti o del tutto improprie. Mentre nel primo caso la riserva è il risultato di valutazioni di segno diverso, il cui valore permane comunque in azienda anche se in forma latente, nel secondo caso la riserva viene distratta dal patrimonio aziendale e indirizzata ad azioni illecite quali l'appropriazione da parte degli amministratori o addirittura la corruzione di funzionari pubblici.

## **5. La giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione**

La particolare attualità del tema relativo alla qualità del bilancio deriva, si è ricordato, dalla recente modifica della normativa penale. Data la rilevanza del novellato disposto sui procedimenti in essere, sul tema è già intervenuta diverse volte la Corte di Cassazione. Per quel che qui più interessa, è stato oggetto di discussione il nuovo testo dell'art. 2621 cod. civ. nella parte che non comprende più l'espressione "ancorché oggetto di valutazioni". Alcune sentenze hanno argomentato sul dato letterale giungendo a sostenere che le alterazioni nei dati di bilancio derivanti da valutazioni – cosiddetto falso valutativo – non siano più oggetto di sanzione penale. Si tratta delle sentenze della Quinta sezione: n. 33774 del 16 giugno 2015, Crespi, Rv. 264868; n. 6916 del 8 gennaio 2016, Banca popolare dell'Alto Adige, Rv. 265492. Altre sentenze, sempre emesse dalla stessa sezione, hanno argomentato sul contenuto sostanziale della norma, prima e dopo la modifica, e sono giunte alla conclusione della permanente punibilità del falso valutativo. Si tratta della n. 890 del 12 novembre 2015, dep. 2016, Giovagnoli, Rv. 265491, della n. 12793, ricorrente Beccari, deliberata il 2 marzo 2016; infine della n. 37570 del 8 luglio 2015, Fiorini, Rv. 265020. A motivo di tale conflitto di giurisprudenza, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che si sono espresse con sentenza del 31 marzo 2016, n. 22474, Iannini. Il quesito è stato sintetizzato come segue "se, in tema di false comunicazioni sociali, abbia ancora rilievo il falso valutativo". La Cassazione ha confermato l'orientamento interpretativo favorevole al mantenimento della rilevanza penale del falso valutativo.

Ciò che in questa sede rileva di tale ultima pronuncia non sono le sottili considerazioni ermeneutiche che hanno portato la Suprema Corte a preferire un'interpretazione rispetto a un'altra, quanto in che misura e con quali

modalità la sottostante fenomenologia contabile sia stata presa in considerazione e se vi sia convergenza o meno con le conclusioni proprie dell'analisi aziendale svolta nel presente lavoro. Occorre da subito dire che gli esempi concreti non abbondano nella sentenza presa in considerazione. La tabella 1 mostra che i riferimenti, tratti dalle sentenze precedenti, sono riferiti in grande prevalenza a quantità oggettive quali pagamenti e crediti per prestazioni inesistenti.

*Tabella 1. Fenomenologia contabile citata dalle Sezioni unite*

	Quantità oggettive	Stati di fatto	Principi contabili
Esborsi per prestazioni inesistenti	X		
Crediti o beni esposti, ma inesistenti	X		
Fittizie anticipazioni soci	X		
Omessa annotazione di beni o introiti	X		
Crediti per valore difforme dal dato reale	X		
Crediti descritti come certi, ma oggetto di contenzioso		X	
Crediti originati da contratti fittizi	X		
Crediti concernenti i ricavi di competenza dell'esercizio successivo			X
Crediti per fattura a fronte di operazioni inesistenti	X		
Mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti	X		
Dolosa sopravvalutazione di crediti di difficile o impossibile recupero			X

In un caso la carenza attiene alla mancata indicazione dello stato di fatto di un credito in contenzioso. In soli due casi sono descritte situazioni di tipo valutativo, relative alla competenza temporale di un credito e alla valutazione

eccessiva di un credito in sofferenza.

La sentenza richiama la classica distinzione delle quantità aziendali in certe, stimate e congetturali e definisce il bilancio quale documento dal contenuto essenzialmente valutativo; richiama la normativa civilistica – artt. 2423 segg. Cod. civ. – e l’esistenza degli standard setter: Organismo Italiano di Contabilità – OIC – e International Accounting Standard Board – IASB. Definita la rilevanza come capacità dell’informazione di influenzare le decisioni degli utilizzatori, si ricorda che i dati irrilevanti possono essere trascurati. In casi eccezionali la norma consente al redattore del bilancio di discostarsi dai criteri valutativi fissati per legge, ma tale deroga “deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa”. Quest’ultima “rappresenta la chiave di lettura del bilancio”, così che non può esservi dubbio alcuno sulla natura “prevalentemente (e quasi esclusivamente) valutativa” del documento contabile che, “non contiene fatti, ma il racconto di tali fatti”. Deriva da quanto precede che escludere dal perimetro della nuova norma tutto ciò che attiene alle valutazioni equivarrebbe a negare qualunque rilevanza penale delle irregolarità di bilancio. Se l’atto valutativo “comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore”, si osserva tuttavia che tali valutazioni non sono libere, ma vincolate a parametri stabiliti dalla legge o riferibili a elaborazioni scientifiche “a ridotto margine di opinabilità”. Ne consegue “che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono libere, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente”. Gli enunciati valutativi, infine, “ben possono esser definiti falsi, quando si pongano in contrasto con criteri di valutazione normativamente determinati, ovvero tecnicamente indiscussi”.

Ingiustificata appare la preoccupazione, espressa nel paragrafo 5.4 della sentenza, che l’esclusione dal perimetro di punibilità del falso valutativo possa favorire la creazione dei cosiddetti “fondi neri”, premessa spesso necessaria di atti corruttivi. Si è ricordato infatti che la riserva occulta derivante da mere valutazioni permane nella disponibilità sociale e che solo quella che abbiamo chiamato “liquida” si concretizza in un importo di denaro che viene dirottato al di fuori del patrimonio aziendale e, come tale, può essere utilizzato per scopi criminali. Sibillina appare infine l’affermazione, fatta in fine del paragrafo 10.2, che l’alterazione dei dati non rileva solo in termini quantitativi, ben potendo anche il falso qualitativo “avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio”. Sarebbe di capire che anche la violazione del principio di chiarezza possa costituire di per sé “fatto materiale”; l’argomento è tuttavia solo accennato e del tutto fuori tema, così che l’interpretazione ipotizzata



appare senz'altro affrettata e prematura.

La Corte di Cassazione si è dunque espressa, a sezioni riunite, per la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, con l'esclusione delle sole "opinioni di natura soggettiva, i pronostici, le previsioni, i progetti, le dichiarazioni di intenti", le congetture prospettate come "apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo". Il delitto sussiste quando l'enunciato valutativo sia fondato su false premesse o sia in aperta contraddizione con criteri di valutazione fissati per legge o tecnicamente accettati; quando non venga data adeguata spiegazione dell'eccezione in nota integrativa. La Suprema Corte ha infine formulato un principio di diritto nei termini che seguono:

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

## **6. Conclusioni sulla verità in bilancio**

Il giudizio sulla qualità del bilancio si basa dunque sui tre principi di chiarezza, verità e correttezza contenuti nell'art. 2423 c.c. sin dai primi anni '90 e sull'ulteriore principio di rilevanza introdotto nello stesso articolo nel 2015. La chiarezza ha natura strumentale rispetto alla rappresentazione dei valori in modo veritiero e corretto. Il principio di verità deve essere inteso in termini assoluti, rispetto a situazioni per le quali vi sia un vero unico e indiscutibile. Si tratta di quelle che abbiamo chiamato quantità oggettive e dei fatti di gestione, quali un acquisto o una vendita, che ne costituiscono il presupposto. Si tratta ancora dell'applicazione di corrette procedure di rilevazione ed elaborazione contabile. Si tratta infine dell'informazione relativa a stati di fatto ed eventi.

Nell'ambito del diritto contabile vigente, il concetto di verità assoluta può essere esteso all'applicazione dei principi contabili dettati dal codice civile e ai loro sviluppi tecnici dettati dall'OIC, almeno per la parte di questi immediatamente esplicitativa della norma di legge<sup>13</sup>. Il principio di correttezza coincide con quella che in precedenza abbiamo chiamato verità relativa e, nell'impostazione qui proposta, attiene esclusivamente alle previsioni e alla

---

<sup>13</sup> Quando si passi a considerare i bilanci redatti in base ai principi internazionali, si ricorda che questi sono recepiti in regolamenti UE e, come tali, hanno forza di legge nei paesi membri.

ripartizione delle quantità nel tempo effettuate in condizioni di coerenza rispetto al quadro generale definito dallo specifico principio contabile. Il giudizio in argomento, si è detto, è relativo alla collocazione delle quantità considerate entro un ragionevole intorno di valori. Qualunque alterazione od omissione deve essere infine inquadrata in un'opportuna ponderazione di rilevanza.

È utile sottolineare ancora due temi significativi. Il primo: se è vero che la maggior parte delle voci di bilancio contengono rilevanti elementi di soggettività, è altresì vero che le rilevazioni di esercizio introducono in contabilità dati di natura oggettiva in numero e per valori di gran lunga maggiori rispetto a quelli soggettivi di fine anno. Il secondo: le valutazioni di bilancio vanno inizialmente inquadrare nella coerente applicazione dei principi contabili e solo dopo apprezzate per quanto attiene alle previsioni e alla ripartizione dei valori nel tempo. Le considerazioni che precedono portano ad ampliare molto la dimensione oggettiva del bilancio e, corrispondentemente, a ridurre quella degli apprezzamenti soggettivi in senso proprio.

La mancanza di chiarezza può dunque derivare dalla scorretta classificazione di valori nello stato patrimoniale e nel conto economico, per esempio dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante; dal mancato adeguamento delle voci in applicazione di quello che abbiamo chiamato in precedenza criterio di ragionevole comprensibilità; dalla scorretta esposizione delle fonti e degli impieghi di disponibilità liquide nel rendiconto finanziario, per esempio da gestione operativa piuttosto che da finanziamenti onerosi. La mancanza di chiarezza è rilevante nel giudizio professionale dei responsabili della formazione del bilancio, dei soggetti preposti al suo controllo, dei soci, creditori e potenziali investitori cui il bilancio pubblico è destinato; è rilevante per il giudice civile che sia chiamato a esprimersi sulla delibera di approvazione del documento contabile. In sede penale, la carenza in argomento può configurare il "modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore", di cui all'art. 2621 c.c., collegato con la presenza di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero con l'omissione di fatti materiali la cui esposizione sia obbligatoria.

La rilevazione in contabilità e l'iscrizione in bilancio di quantità monetarie inesistenti o maggiorate, l'omissione o riduzione di valori esistenti, la scorretta o mancante informazione su stati di fatto ed eventi prevista dalla legge costituiscono violazioni del principio di verità assoluta; costituiscono pertanto falsità in senso proprio. Si è sostenuto nella trattazione che precede che l'applicazione del principio di verità (assoluta) possa essere esteso alla coerente applicazione dei principi contabili come dettati dal



codice civile ed esposti in via tecnica dall'OIC, almeno per quanto attiene all'immediato riferimento al dettato di legge. Dette situazioni di falsità rilevano per il giudizio professionale, costituiscono causa di nullità della delibera di approvazione in sede di processo civile, costituiscono false comunicazioni sociali quali fatti materiali.

Consegue da quanto precede che il principio di correttezza è limitato alle situazioni di irragionevole previsione di eventi futuri e ripartizione di valori tra esercizi. Se tali situazioni possono essere diversamente ponderate in sede di giudizio professionale, la loro profonda incertezza suggerisce cautela di apprezzamento in sede di giudizio civile. In sede penale non pare a chi scrive che dette situazioni possano essere considerate "fatti materiali" di cui al reato di false comunicazioni sociali. Le pur brevi notazioni fatte in tema di rilevanza portano a ritenere che la presenza di tale parola nell'art. 2621 c.c. e la sua mancanza nel 2622 possa tutt'al più indicare un maggior rigore richiesto per le società quotate piuttosto che l'apprezzabilità, in tali casi, anche di quantità e situazioni del tutto insignificanti.

Le considerazioni che precedono possono essere riassunte con solo riferimento al tema attuale delle false comunicazioni sociali e poste a confronto con la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Quest'ultima dà per scontata la rilevanza delle alterazioni di tipo oggettivo e afferma quella delle violazioni dei principi contabili normativamente o tecnicamente statuiti. Quale che sia la valutazione ermeneutica che si voglia dare dell'elisione fatta dell'espressione " ancorché oggetto di valutazione" dagli artt. 2621 e 2622 c.c., pare a chi scrive che vi sia una naturale relazione tra i fatti materiali e la verità assoluta e che pertanto i primi riguardino: 1) le quantità oggettive rilevate o da rilevare in un qualunque momento del processo di formazione del bilancio, 2) gli stati di fatto e gli eventi di obbligatoria esposizione, 3) i processi di classificazione e compensazione propri delle elaborazioni contabili, 4) la coerenza rispetto ai principi contabili; il tutto nell'ambito di una ponderazione di rilevanza. Non possono al contrario essere considerati fatti materiali: a) le previsioni di eventi futuri e comunque le approssimazioni a un vero di difficile accertamento, b) la ripartizione di valori nel tempo, anch'essa legata alla previsione di futuri andamenti gestionali. Il principio di chiarezza costituisce modo idoneo a indurre in errore i destinatari del bilancio e rileva pertanto in sede penale quando concorra con l'esposizione di fatti materiali falsi o con l'omissione di fatti di obbligatoria esposizione; la sua interpretazione quale fatto materiale di per sé, adombrata in un fuggevole passaggio della sentenza commentata, appare ipotesi estrema, comunque da soppesare in termini di rilevanza.

## **Bibliografia**

- Airoldi G., Brunetti G. e Coda V. (1994), *Economia aziendale*, Bologna, Il Mulino.
- Amaduzzi Aldo (1966), *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, UTET.
- Amaduzzi Aldo (1956), *Il sistema dell'impresa nelle condizioni prospettive del suo equilibrio*, Roma, Signorelli.
- Branciani S. e De Minicis M.B. (1998), *Il bilancio falso e inattendibile*, Milano, Lex 24.
- Capaldo P. (1998), *Reddito, capitale e bilancio d'esercizio*, Milano, Giuffrè.
- Cavaliere E. e Ferraris Franceschi R. (2000), *Economia aziendale - Vol. 1*, Torino, Giappichelli.
- Cavazzoni G. (2003), *Il falso in bilancio, Riflessioni sulle novità della legge di riforma*, Torino, Giappichelli.
- D'Avirro A. (2015), *Il nuovo falso in bilancio*, Milano, Giuffrè.
- Ferrero G. (1991), *I complementari principi della "chiarezza" della "verità" e della "correttezza" nella redazione del bilancio d'esercizio*. Milano, Giuffrè.
- Giannessi E. (1955), *L'equazione del fabbisogno finanziario nelle aziende di produzione e le possibili vie della sua soluzione*, Pisa, Colombo Corsi.
- Onida P. (1970), *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Milano, Giuffrè.
- Onida P. (1968), *Economia d'azienda*, Torino, UTET.
- Paolini A. (2007), *False comunicazioni sociali*, Milano, Giuffrè.
- Pavan A. (2016), *Il problema della verità dei valori e la riforma del falso in bilancio*, *Le Società*, n. 6.
- Pavan A. (2010), *Nuove prospettive di metodologia della ricerca in economia aziendale*, in *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, 11 e 12.
- Pavan A. (2001), *L'amministrazione e economica delle aziende*, Milano, Giuffrè.
- Pavan A. e Reginato E. (2012), *Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche*, Milano, Giuffrè.
- Ricci P. e Donativi V., *Il falso in bilancio e il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61*, Milano, Franco Angeli.
- Scoletta M. (2015), *Tutela dell'informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, *Le società*, n.6.

- Sostero U. (2003), L'economicità delle aziende, Milano, Giuffrè.
- Superti Furga F. (2015), Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica, Le società - 11.
- Zappa G. (1956), Le produzioni nell'economia delle imprese – Tomo I, Milano, Giuffrè.
- Zappa G. (1939), Il reddito di impresa, Milano, Giuffrè.